

Codice A1617A

D.D. 26 marzo 2026, n. 203

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto di Riconversione impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano in Avigliana e Caselette - Variante A.U. ex art. 12 D.Lgs. 387/03 D.D. n. 8471 del 23/12/2024.**

**Richiedente: Richiedente: Società Agricola Musinè s.s.**



**ATTO DD 203/A1617A/2026**

**DEL 26/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1617A - Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione del progetto di Riconversione impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano in Avigliana e Caselette - Variante A.U. ex art. 12 D.Lgs. 387/03 D.D. n. 8471 del 23/12/2024. Richiedente: Richiedente: Società Agricola Musinè s.s.

Richiamata l'istanza di autorizzazione di variante al progetto di cui all'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 - D.D. della Città Metropolitana di Torino n. 8471 del 23/12/2024, presentata dalla Società Agricola Musinè s.s. (C.F. 10362060013), con sede in Via Monginevo, 1 – Avigliana (TO), pervenuta in data 19/01/2026, prot. n. 7173/A1600A per il tramite del SUAP presso l'Unione Montana Valle Susa con nota in data 13/01/2026, prot. n. 1142/A1800A, relativa alla “Riconversione impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano in Avigliana e Caselette”, nei Comune di Avigliana e Caselette.

Viste:

- la richiesta di documentazione integrativa trasmessa in data 19/02/2026, prot. n. 26758;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 19/02/2026 (prot. in ingresso n. 26591) e in data 04/03/2026 (prot. in ingresso n. 034260).

Dato atto che il progetto di variante:

- interessa una superficie di proprietà privata individuata al N.C.T. del Comune di Caselette al fogli 14, particelle nn. 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78, 80, 99, 101, 103, 105 e 106 e del Comune di Avigliana al foglio 5, particelle nn. 184, 193, 286, 511, 513, 541, 543, e 151, come rappresentato nell'elaborato 16 - “Inquadramento territoriale vincolo idrogeologico”;
- comporta la trasformazione di una superficie di 25.660 m<sup>2</sup>, dei quali 24.932 m<sup>2</sup> in vincolo idrogeologico (contro rispettivamente i 22.974 m<sup>2</sup> e 22.740 m<sup>2</sup> del progetto già autorizzato) e comporta movimenti terra per un volume complessivo di 9.297 m<sup>3</sup>, dei quali 9.066 m<sup>3</sup> in vincolo idrogeologico (contro rispettivamente i 7.688 m<sup>3</sup> e 7.618 m<sup>3</sup> del progetto già autorizzato);

- non interessa superfici boscate come nel progetto già autorizzato;
- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2, comma 9, della l.r. 45/1989 in quanto comporta la modifica/trasformazione d'uso del suolo e dell'assetto idrogeologico del territorio con delle modifiche rispetto al progetto già autorizzato;

Preso atto:

- che, in seguito alla consultazione del Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino in merito agli aspetti geologici, si conferma tutto quanto contenuto nel parere geologico favorevole con prescrizioni espresso in data 04/12/2024 dal medesimo Settore con nota prot. n. 204894, in quanto lo scotico previsto nel progetto di variante su parte dell'area di espansione interessa una profondità di circa 30 cm, analogamente al progetto autorizzato;

- che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti non interessano aree definite "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.;

- che l'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione di variante è subordinata al procedimento attivato in sede di Conferenza dei Servizi dal SUAP presso l'Unione Montana Valle Susa.

Rilevato che:

- in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici e forestali di competenza al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

- ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione, prima dell'inizio dei lavori, della cauzione prevista per un valore pari a € 4.986,40 a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione. Qualora il progetto risultasse finanziato dalla misura M2C2 – I1.4 "Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l'economia circolare" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il titolare dell'autorizzazione sarà esentato dal deposito cauzionale, in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa legge regionale (interventi finanziati con il concorso regionale, statale o comunitario);

- ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.r. 45/1989 la compensazione della superficie trasformata non è dovuta in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera b) dello stesso comma (impianto d'interesse pubblico).

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex artt. 1 e 2, comma 9 della l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute, quale variante al progetto di cui alla citata autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 - D.D. della Città Metropolitana di Torino n. 8471 del 23/12/2024.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Agricola Musinè s.s. (C.F. 10362060013), con sede in Via Monginevo, 1 – Avigliana (TO), a realizzare la variante al progetto di cui all'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 – D.D. della Città Metropolitana di Torino n. 8471 del 23/12/2024 relativa alla "Riconversione impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano in

Avigliana e Caselette”, nei Comune di Avigliana e Caselette, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto dal Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino, in data 04/12/2024, prot. n. 204894, già allegato al precedente provvedimento autorizzativo D.D. 967/A1617A/2024 del 10/12/2024.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge regionale n.10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", art. 8 c. 1 "Modifiche alla legge regionale 45/1989".;

*determina*

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società Agricola Musinè s.s. (C.F. 10362060013), con sede in con sede in Via Monginevo, 1 – Avigliana (TO), alla realizzazione della variante al progetto di cui all'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 - D.D. della Città Metropolitana di Torino n. 8471 del 23/12/2024 relativa alla "Riconversione impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano in Avigliana e Caselette", nei Comune di Avigliana e Caselette, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, distinte al N.C.T. del Comune di Caselette al fogli 14, particelle nn. 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78, 80, 99, 101, 103, 105 e 106 e del Comune di Avigliana al foglio 5, particelle nn. 184, 193, 286, 511,513, 541, 543 e 151, come rappresentato nell'elaborato 16 - "Inquadramento territoriale vincolo idrogeologico", subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico in data 04/12/2024, prot. n. 204894, e di seguito riportate:

- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antiersive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove se ne riscontri la necessità; in questo caso deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;
- i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;
- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità prevista dal progetto, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione agli Enti competenti per le valutazioni di spettanza.

Che il titolare dell'autorizzazione:

- ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione, prima dell'inizio dei lavori, della cauzione prevista per un valore pari a € 4.986,40. Qualora il progetto risultasse finanziato dalla misura M2C2 – I1.4 “Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l'economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il titolare dell'autorizzazione sarà esentato dal deposito cauzionale, in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa legge regionale (interventi finanziati con il concorso regionale, statale o comunitario);
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.r. 45/1989 la compensazione della superficie trasformata non è dovuta in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera b) dello stesso comma (impianto d'interesse pubblico).

Di richiamare quanto segue.

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
  - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
  - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
  - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni o turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali ;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste;

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e

regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale;

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente;

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo Carabinieri Forestale:

a. la comunicazione di inizio dei lavori;

b. la comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato e alle prescrizioni dettate dalla presente autorizzazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara